

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 6/FIH/2020

DECISIONE N. 6/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH-Federazione Italiana Hockey composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio dell'8 giugno 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH, del 3 febbraio 2021, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. Ermanno Silvano, in qualità di tesserato quale dirigente della Società Sportiva Dilettantistica Hockey Torino, *"per aver rilasciato, nell'ambito dell'articolo 'algoritmo o elezioni: solo polemiche' di Christian Marchetti, pubblicato in data 11 agosto sul Corriere dello Sport, le seguenti dichiarazioni con riferimento alla Federazione Hockey: -(...) 'vittima di un trabocchetto studiato ad arte per tagliarmi fuori, offrendo una singolare interpretazione dello statuto' (...); - (...) 'L'attuale direttivo vuole decidere a tavolino anche la corsa alla carica di presidente'. Con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, commi 1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; con contestazione delle circostanze*

*aggravanti di cui all'art. 38, lettera f) e l) del regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti".*

L'allora Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 12 febbraio 2021, fissava l'udienza al 18 marzo 2021 ma, nelle more, sopraggiungevano le sue dimissioni unitamente a quelle di un componente del Tribunale, pertanto, il Presidente f.f. decideva di emettere un necessario provvedimento di sospensione, datato 26 febbraio 2021 (stante anche l'indisponibilità del componente supplente), sino alla ricostituzione del Collegio giudicante avvenuta in data 5 maggio 2021.

Il nuovo Presidente del Tribunale provvedeva allora a fissare nuova udienza di discussione per l'8 giugno 2021.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

All'udienza dell'8 giugno 2021, comparivano il Procuratore Federale che concludeva con la formulazione della richiesta sanzionatoria di giorni 45 (quarantacinque) oltre ad ulteriori giorni 10 (dieci) per le circostanze aggravanti di cui all'atto di deferimento; la difesa del Sig. Silvano, in via preliminare, chiedeva l'estinzione e/o nullità e/o improcedibilità del procedimento disciplinare e nel merito il proscioglimento dell'incolpato da ogni illecito ascritto.

### MOTIVI

Si rileva preliminarmente che, contrariamente a quanto censurato dalla difesa del dott. Ermanno Silvano nella memoria difensiva in atti, il termine di cui all'art. 124 R.G. F.I.H. non è affatto scaduto, atteso il provvedimento di sospensione del procedimento – e, quindi, dei termini processuali - adottato dal presidente *pro tempore* del Tribunale federale il 26 febbraio 2021 fino alla ricostituzione del Collegio giudicante, cosa di fatto avvenuta il 5 maggio 2021. Al di là, infatti, del distinguo del tutto irrilevante tra impedimento funzionale e personale (un impedimento personale di più componenti del Collegio diventa un impedimento funzionale

dell'organo giudicante) è evidente che nel caso di specie il Tribunale si è venuto a trovare proprio nella situazione prevista dall'art. 124 comma 5, lettera e) del RdG FIH, in quanto oltre alle dimissioni del Presidente e di un componente effettivo vi era stata la comunicazione di impossibilità da parte di un componente supplente (circostanza ben evidenziata nel provvedimento di sospensione) ragion per cui non poteva essere garantita la costituzione collegiale dell'organo giudicante così come prevista dagli artt. 112 del RdG FIH e 39, comma 2 dello Statuto Federale e, pertanto, restava precluso l'esercizio della funzione giudicante. D'altro canto, l'odierno deferito non ha nemmeno provveduto ad impugnare il prefato provvedimento per invocarne l'illegittimità nei termini e con le modalità previste.

L'ulteriore questione preliminare sollevata dalla difesa dell'incolpato riguarda l'eccezione di nullità / improcedibilità ed estinzione dell'azione disciplinare per omessa comunicazione al tesserato indagato dell'avviso di avvio del procedimento e della successiva comunicazione di conclusione indagini ad un recapito valido nel termine di venti giorni previsto dall'art. 129 comma 4 RdG FIH.

L'eccezione risulta superata dalla piena conoscenza del procedimento disciplinare da parte dell'incolpato e dalla sua successiva costituzione in giudizio.

Il Regolamento di Giustizia Sportiva della FIH individua nella PEC la forma generale con la quale sono comunicati gli atti del procedimento sportivo (art. 7 RdG FIH: *“Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”*).

A tal fine, ciascuna società è in possesso di un proprio indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni e ciò vale anche per gli atti che riguardano i propri tesserati, come nel caso dell'avvio di un procedimento disciplinare a cui si riferisce il 2° comma dell'art. 7 RdG FIH (*“Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti”*) prevedendo inoltre,

come norma di chiusura, la possibilità che la prima comunicazione effettuata all'incolpato avvenga in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo (*“In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo”*).

In definitiva è stato riprodotto pedissequamente il contenuto dell'art. 11, commi 1 e 2, del Codice della giustizia sportiva del CONI.

Queste norme pongono dunque il principio generale per cui le comunicazioni degli atti del procedimento sportivo avvengono via PEC, forma idonea a fornire la certezza dell'acquisizione del documento alla sfera di conoscenza del destinatario, stabilendo poi che gli atti dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la società ovvero l'associazione di appartenenza del tesserato al quale esse hanno l'obbligo, normativamente sanzionato, di consegnare la comunicazione.

Nella specie, a parere della difesa dell'incolpato, tale onere non risulterebbe essere stato correttamente assolto dalla Procura Federale, in quanto la comunicazione è stata fatta ad un indirizzo PEC che il dott. Silvano aveva sì precedentemente indicato, ma esclusivamente ai fini della sua candidatura a Presidente Federale all'assemblea elettiva tenutasi il 20.09.2020 e che, pertanto, tale recapito non era idoneo a ricevere le trasmissioni della Procura Federale; e ciò anche mutuando la disciplina del processo civile che condiziona la validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata al fatto che il recapito PEC a cui viene trasmesso l'atto risulti da pubblici registri (quali il Reginde o INIPEC).

Nel caso di specie, tuttavia, l'indirizzo a cui è stata inviata la comunicazione dal procuratore federale è risultato essere un indirizzo PEC valido e riconducibile al dott. Ermanno Silvano, tant'è che era stato appunto fornito dallo stesso alla Federazione poco tempo prima, attraverso il quale l'indagato ha avuto piena ed effettiva conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico e, pertanto, vi è stata *“una chiara verifica dell'acquisizione alla sfera di conoscenza del destinatario”* (cfr. Coll. di Garanzia dello Sport del Coni, decisione n. 49/2019).

Conseguentemente, non può ravvisarsi violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che è dato incontrovertibile che l'incolpato ha effettivamente avuto conoscenza del procedimento disciplinare che lo riguardava e che, a seguito di espressa richiesta, gli è stata trasmessa tutta la documentazione relativa agli atti d'indagine e gli è stato concesso un termine per il deposito delle memorie e per l'audizione dinnanzi al procuratore federale (cosa effettivamente avvenuta in data 10.01.2021), così da garantire pianamente il suo diritto di difesa.

D'altro canto, è evidente come la *ratio* del comma 2 dell'art. 7 - che contempla la comunicazione dell'avvio di un procedimento disciplinare presso la sede della società di appartenenza – sia quella di garantire la conoscenza dell'esistenza di un procedimento ai tesserati che non hanno un indirizzo di posta elettronica certificata. Ed infatti, *“In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.”* recita l'inciso finale della citata norma. Esattamente come avvenuto nel caso di specie. Era onere del Silvano indicare, subito dopo la ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendeva ricevere le comunicazioni successive, e ciò a norma del comma 3 dell'art. 7 RdG FIH. Il Silvano, pur tuttavia, non ha fornito alcuna comunicazione a riguardo, di talché non si vede di cosa possa dolersi la difesa. Tanto più che, addirittura, il successivo comma 3 dell'art. 7 RdG FIH prevede che *“in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.”*.

Nel merito si osserva.

La difesa dell'incolpato ha più volte ribadito sia in sede di audizione del tesserato dinnanzi alla Procura Federale che nelle memorie difensive depositate nel presente procedimento che il dott. Ermanno Silvano non ha mai rilasciato le dichiarazioni ad esso attribuite nell'articolo *“Algoritmo o elezioni: solo polemiche”* di Christian Marchetti, pubblicato in data 11 agosto

2020 sul Corriere dello Sport e che dall'esame del fascicolo della Procura Federale non emergerebbero elementi che siano in grado di dimostrare che il soggetto deferito abbia mai dichiarato quanto riportato nel citato articolo giornalistico.

Assume inoltre di aver letto l'articolo durante le ferie estive e, stante il periodo di campagna elettorale e la presenza nel citato articolo anche delle dichiarazioni dell'altro candidato, non le ha ritenute in alcun modo lesive e/o violative dei principi di lealtà, correttezza e probità, né di altra norma federale.

Le diverse frasi oggetto del deferimento a parere di questo Tribunale, assumono una diversa connotazione e rilevanza.

La frase *“L'attuale direttivo vuole decidere a tavolino anche la corsa alla carica di Presidente”* non si ritiene concretizzi la fattispecie e va interpretata, a parere di questo Collegio, valutando il ruolo ricoperto dalla Commissione convalida candidature, organo deputato ‘a decidere a tavolino’, sulla base di specifici regole e parametri, l'idoneità di un candidato a competere nell'agone elettivo.

Quanto, invece, al contenuto della seconda dichiarazione (prima in ordine cronologico) in cui l'incolpato afferma di essere *“vittima di un trabocchetto studiato ad arte per tagliarmi fuori, offrendo una singolare interpretazione dello Statuto”*, questo Collegio ravvisa gli estremi della dichiarazione diffamatoria, seppur rilevando che il Collegio di Garanzia del Coni con la decisione n. 4/2021 si sia poi pronunciato a favore dell'ammissibilità della Candidatura a Presidente Federale del dott. Silvano ritenendo, all'uopo, effettivamente ambigua ed incerta la norma federale in esame.

Peraltro, la medesima interpretazione, della quale il Silvano si doleva, riferita all'art. 54 comma 3 dello Statuto, è stata condivisa sia dal Tribunale Federale con la decisione n. 14/2020, sia dalla Corte Federale d'Appello con la decisione n. 9/2020.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni e decampa, quindi, nell'abuso di diritto, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio dell'altrui reputazione fine a se stesso.

Ebbene, la frase in questione risulta essere connotata da una evidente carica offensiva nei confronti dell'operato della Federazione e dei suoi Organi, rei, secondo l'incolpato, di aver studiato ad arte un trabocchetto per escluderlo dalla competizione elettorale.

Si tratta di dichiarazione altamente lesiva dell'immagine della Federazione e degli Organi federali, volta a delegittimarne e sminuirne l'operato che, con tutta evidenza, trascende il limite scriminante della continenza, andando ben oltre l'esternazione di un fisiologico dissenso.

L'affermazione è stata peraltro resa ad un quotidiano di primario rilievo nazionale (Corriere dello Sport) e, quindi, aggravata, essendo in grado di raggiungere un numero indeterminato di soggetti e, proprio in quanto resa ad un organo di stampa, in grado di fungere da cassa di risonanza della lesione dell'altrui reputazione.

Il Dott. Silvano ha dichiarato che la frase incriminata non è stata da lui pronunciata, ma è del tutto evidente che, trattandosi di una frase riportata con un "virgolettato" (che, quindi lascia intendere al lettore la riconducibilità diretta e pedissequa del pronunciato al soggetto che ha reso la dichiarazione), in altri termini testuale, egli avrebbe dovuto chiederne quantomeno la rettifica, posto che avrebbe potuto e dovuto temere, usando la normale diligenza e cautela, il sopraggiungere di conseguenze a lui sfavorevoli. E ciò avrebbe dovuto o potuto fare non appena vistosi destinatario di un provvedimento disciplinare, onde poter prendere le distanze dalla frase a suo dire asseritamente allo stesso non attribuibile e, pertanto, abusivamente riportata dal giornalista. Cosa che, invece, non ha fatto.

Questo Collegio, purtuttavia, non può non considerare, ai fini della quantificazione della sanzione, sia il clima elettorale ‘esasperato’, creatosi in vista delle elezioni alla carica di Presidente Federale, che in varie circostanze aveva alzato i toni e gli animi, sia l’intervenuta decisione del Collegio di garanzia sulla ambiguità della formulazione letterale della norma statutaria, che tante polemiche ha generato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, in relazione all’atto di deferimento a giudizio del Dott. Ermanno Silvano, irroga al medesimo la sanzione dell’ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma, 08-18 giugno 2021

**Il Presidente**

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

**Il Componente effettivo**

F.to Avv. Daniela De Tommaso

**Il Componente effettivo**

F.to Avv. Luigi Tocci

---

Per la pubblicazione  
Roma lì, 18 giugno 2021



Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta